

N. 03366/2013REG.PROV.COLL.

N. 06161/2012 REG.RIC.

N. 06269/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6161 del 2012, proposto da:
[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis];

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di [omissis];

sul ricorso numero di registro generale 6269 del 2012, proposto da:
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro [omissis];

nei confronti di [omissis];

e con l'intervento di

ad adiuvandum: [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis];

per la riforma

quanto al ricorso n. 6161 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 285/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare, come sopra specificato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato [omissis], l'avvocato dello Stato [omissis], gli avvocati [omissis];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il primo degli appelli in epigrafe indicati, il professor [omissis], che ha partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale del 13 luglio 2011 senza conseguire l'ammissione alla prova orale (avendo riportato, dopo il superamento della prima prova scritta, un punteggio insufficiente nella seconda), chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell'Umbria ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti della relativa procedura, fino all'approvazione della graduatoria degli ammessi a tale prova.

La stessa sentenza è oggetto dell'appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: i due gravami vanno, perciò, riuniti.

I) La sentenza impugnata ha accolto solo una tra tutte le censure articolate con il ricorso proposto dal professor [omissis], afferente all'omessa predisposizione dei criteri di valutazione da parte della commissione di concorso, tali da predeterminare le concrete modalità di attribuzione del voto numerico: dall'accoglimento di tale censura il primo giudice ha fatto derivare " l'obbligo per la commissione di riconvocarsi per corredare l'attribuzione dei punteggi agli elaborati di specifiche motivazioni", anche con riferimento agli elaborati dei candidati non ammessi alle prove orali e con la possibile conseguenza della modifica dei punteggi e della valutazione degli elaborati della seconda prova non valutati.

Ritenendo pregiudizievoli gli adempimenti indicati dal Tribunale amministrativo cui si dovrà conformare l'Amministrazione, l'appellante censura la sentenza sostenendone la contraddittorietà in quanto dal travolgimento dei criteri di valutazione non può che derivare la rinnovazione dell'intero procedimento, a partire dalla fissazione di nuovi criteri e di una nuova griglia di valutazione degli elaborati, ed anzi, dalla nomina di una nuova commissione.

L'appellante ripropone poi, oltre ai motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata, che si appuntano sulla applicazione dei criteri di valutazione al suo elaborato anche in comparazione con le prove di altri candidati, alcune censure già svolte in primo grado, relative alla pretesa illegittimità della decisione di non procedere alla correzione della seconda prova scritta in caso di insufficienza della prima, alla fissazione dei criteri di correzione delle prove scritte dopo l'espletamento delle stesse e, in generale, alla inadeguatezza di alcuni parametri, con particolare riferimento alla penalizzazione prevista in caso di mancata trattazione di un determinato argomento.

II) Una censura più radicale è rivolta alla sentenza dall'Amministrazione appellante, che ritiene errato l'accoglimento, da parte del Tribunale amministrativo, del motivo che ha determinato l'accoglimento del ricorso proposto dal professor [omissis], relativo, come detto,

alla insufficiente motivazione dei giudizi resi dalla commissione.

Poiché l'appello dell'Amministrazione investe la sentenza nella sua interezza, è ad esso che deve darsi la priorità di trattazione.

L'appello è fondato.

Come più volte ha osservato questo Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 866), alla stregua della propria e prevalente e condivisibile giurisprudenza, il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (cfr. anche, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2012, n. 5581).

Dall'esame dei documenti di causa si ricava che i criteri di valutazione si appalesano ampiamente e dettagliatamente sufficienti a orientare l'operato della commissione, il cui giudizio, espresso nel codice numerico, rappresenta appunto l'applicazione coerente di tali criteri alla valutazione delle prove dei candidati.

Ne consegue la fondatezza dell'appello proposto dall'Amministrazione, e la conseguente riforma, sul punto, della sentenza impugnata.

III) Da questa conclusione deriva l'improcedibilità dell'appello proposto dal professor [omissis], per la parte relativa alla contestazione circa le conseguenze dell'annullamento disposto dal primo giudice.

Per la restante parte, tesa alla demolizione della sentenza per i profili non esaminati in primo grado o dichiarati assorbiti dal Tribunale amministrativo, sopra riassunti, l'appello è infondato.

Va infatti osservato che:

a) la valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità della commissione, e non è censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci, che nella fattispecie non è dato riscontare;

b) è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall'art. 12 comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (per tutte, Con. Stato, sez. V, 25 maggio 2012,

n. 3062): nella fattispecie in esame, tale determinazione è, appunto, avvertita prima della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte;

c) la traccia della seconda prova scritta, non superata dal ricorrente, che il bando indica come relativa alla "soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio", è coerente sia con il contenuto così indicato, sia con i criteri di giudizio determinati dalla commissione, attinenti alla correttezza formale e al contenuto dell'elaborato, compreso in problematiche e concetti propri dell'istruzione e della formazione; conseguentemente, è legittima anche la decurtazione prevista dalla commissione in caso di mancato svolgimento di un argomento proposto;

d) la decisione della commissione di non affrontare la correzione della seconda prova scritta in caso di valutazione insufficiente della prima è censura, oltre che oggetto di una censura inammissibile, avendo il ricorrente superato la prima prova, del tutto logica e corrispondente

a criteri di celerità del procedimento;

e) la comparazione con la valutazione di altri elaborati non vale a dimostrare l'erroneità del risultato conseguito dal ricorrente, la cui prova doveva essere esaminata di per sé;

f) infine, i parametri fissati dalla commissione appaiono del tutto congrui e adeguati.

IV) In conclusione, l'appello proposto dal Ministero è fondato e merita accoglimento, mentre in parte improcedibile e per la restante parte infondato, secondo quanto sopra si è detto, è l'appello del ricorrente in primo grado.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, previa loro riunione, accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dichiara in parte improcedibile e in parte respinge l'appello proposto dal professor [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2013